



OSSERVATORIO NAZIONALE
ANTIRICICLAGGIO

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Dott.ssa Elisa Pettirossi

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia

Responsabile Commissioni Studio UGDCEC Terni

Perugia, 04.12.2019

Novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 (in attuazione della direttiva 2015/849/UE)

Abrogazione del comma 3-bis dell'art. 12 del D.lgs. 231/2007:

*“I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono **esonerati** dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.”*



Sono **tenuti agli obblighi antiriciclaggio** anche i professionisti ed i revisori che ricoprono l'incarico di **sindaco senza funzione di revisione**, **in quanto professionisti obbligati** ai sensi dell'art. 3, c. 4, lett. a), d) ed e) del D.lgs. 231/2007

Novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 **(in attuazione della direttiva 2015/849/UE)**

Nota Bene

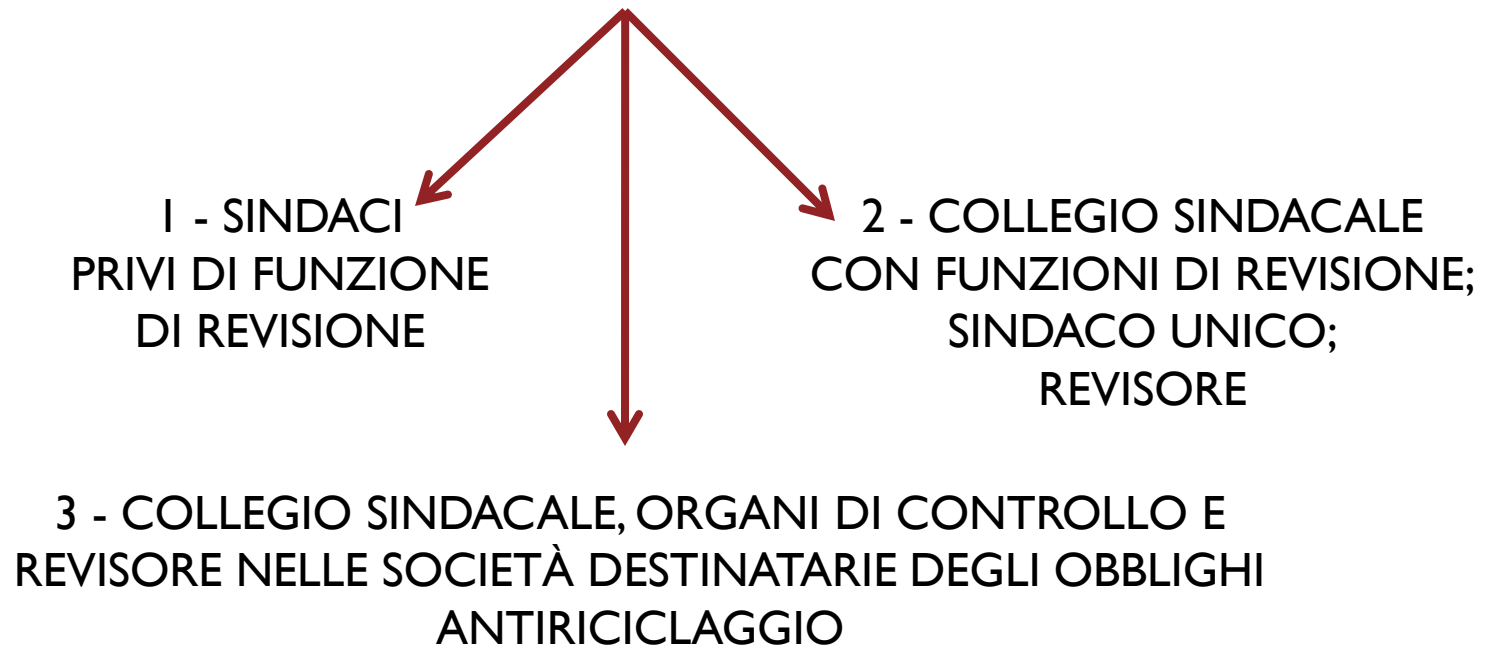
Non è l'organo di controllo collegiale ad essere tenuto all'assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio, bensì i singoli professionisti che lo compongono, in quanto essi stessi destinatari degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio.



Sono pertanto esclusi coloro che ricoprono l'incarico di sindaco senza funzione di revisione, ma **non** sono né professionisti, né revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Linee Guida CNDCEC del 22 maggio 2019

3 casistiche
per individuare le modalità con cui i componenti
del Collegio sindacale (o del Consiglio di Sorveglianza)
devono espletare gli obblighi antiriciclaggio



I - Sindaci (o componenti del Consiglio di Sorveglianza) privi di funzione di revisione

La **Regola Tecnica n. 2** del CNDCEC classifica tali prestazioni tra quelle a **rischio inerente non significativo** in quanto:

- il sindaco, dalla nomina, diviene parte di un organo endosocietario;
- per espressa previsione normativa, le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte da coloro cui è demandata la funzione di revisione legale;
- non svolgendo la funzione di revisore legale, il sindaco di norma non monitora la gestione di cassa e, dunque, non potrebbe svolgere controlli (ad es. sull'uso del contante o sui titoli al portatore) da cui potrebbero emergere delle irregolarità che il sindaco senza funzione di revisione non potrebbe segnalare;
- il sindaco potrebbe non essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati o dei Consulenti del Lavoro o iscritto al Registro dei Revisori Legali, ma potrebbe essere, ai sensi dell'art- 2397 c.c. anche un docente universitario in materie giuridico-economiche non abilitato o, anche se abilitato, non iscritto all'albo e non esercente quindi l'attività professionale.

I - Sindaci (o componenti del Consiglio di Sorveglianza) privi di funzione di revisione

Regola di condotta da seguire ai fini dell'adeguata verifica (Regola Tecnica n. 2)



- ✓ Acquisire e conservare il verbale di nomina;
- ✓ Conservazione del verbale di nomina.

- ✓ *(in via residuale)* Segnalare eventuali operazioni sospette e obbligo di comunicare le violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore di cui dovessero venire a conoscenza nell'espletamento del proprio ufficio.

2 - Sindaci (o componenti del Consiglio di Sorveglianza) con funzione di revisione

Nella Tabella 2 della Regola Tecnica n. 2 del CNDCEC
l'attività di **Revisione Legale** viene classificata come una
prestazione professionale **a rischio inerente abbastanza significativo**



- ✓ Obbligo di adeguata verifica nelle sue declinazioni semplificata/ordinaria/rafforzata;
- ✓ Obbligo della conservazione dei dati (*Regola Tecnica n. 3*);
- ✓ Obbligo di effettuare SOS, laddove si intravedono operazioni sospette;
- ✓ Obbligo di Comunicazione delle violazioni all'uso del contante o dei titoli al portatore.

2 - Sindaci (o componenti del Consiglio di Sorveglianza) con funzione di revisione

Laddove il professionista si avvalga di collaboratori o dipendenti nello svolgimento della propria attività di revisione, (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati al dipendente o al collaboratore) avrà l'obbligo di:

- Fornire ai collaboratori/dipendenti le procedure ed gli strumenti operativi idonei ai fini dell'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio;
- Formare i collaboratori/dipendenti ed accertarsi che gli stessi posseggano un'adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/fdt;
- Esercitare sul collaboratore/dipendente un'attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto adempimento della normativa da parte di quest'ultimo.

Organo di controllo senza funzioni di revisione

VS

Organo di controllo con funzioni di revisione

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo SENZA REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del verbale.	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo CON REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi anticiclaggio)	SI	SI	SI	SI

Fonte: Linee Guida CNDCEC del 22 maggio 2019

3 – Organi di controllo e Revisori di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

Art. 46 D.lgs. 231/2007

- ✓ **Obbligo di vigilare** sulla corretta osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2007;
- ✓ **Obbligo di comunicare**, *senza ritardo*,:
 - al rappresentante legale o suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico;
 - alla Ragioneria territoriale dello Stato le violazioni ai limiti sull'utilizzo del contante;
 - all'Autorità di vigilanza del settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati, i fatti che possono integrare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

3 – Organi di controllo e Revisori di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

Nota Bene – Art. 46, c. 2 D.lgs. 231/2007

- I **componenti degli organi di controllo** presso i soggetti obbligati sono **esonerati** dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e SOS;
- I **revisori** (o i componenti dell'organo di controllo con funzione di revisione) dei soggetti obbligati sono, invece, tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e SOS.

Revisori Legali e Società di Revisione con incarichi di revisione su Enti di interesse pubblico o su Enti sottoposti a regime intermedio ***(Art. 3, c. 4, lett. d) ed e) D.lgs. 231/2007)***

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO:

- Società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani e dell'UE;
- Banche;
- Imprese di assicurazione;
- Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia;
- Sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione extracomunitarie.

ENTI SOTTOPOSTI E REGIME INTERMEDIO:

- Società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- Società di gestione dei mercati regolamentati;
- Società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
- Società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- Società di intermediazione mobiliare;
- Società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
- Società di investimento a capitale variabile e a capitale fisso;
- Istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- Istituti di moneta elettronica;
- Intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

***Revisori Legali e Società di Revisione con incarichi
di revisione su Enti di interesse pubblico
o su Enti sottoposti a regime intermedio
(Art. 3, c. 4, lett. d) D.lgs. 231/2007)***

***Delibera CONSOB del 31.05.2018
pubblicata in G.U. – Serie generale – n. 135 del 13.06.2018***

***Regolamento attuativo delle “Disposizioni in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e
delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio”, ai
fini della prevenzione de contrasto del riciclaggio e del fdt.***

***Delibera CONSOB del 04.09.2018
pubblicata in G.U. n. 214 del 14.09.2018***

Regolamento Unico Antiriciclaggio

Revisori Legali e Società di Revisione con incarichi di revisione su Enti di interesse pubblico o su Enti sottoposti a regime intermedio

(Art. 3, c. 4, lett. d) D.lgs. 231/2007)

I revisori legali e le società di revisione devono dotarsi di **presidi organizzativi e procedurali**, nonché di **controlli interni adeguati** al fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di fdt, dotandosi di **risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate**.

I revisori legali e le società di revisione devono adottare **procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi** di riciclaggio e di fdt cui sono esposti e devono effettuare un'"autovalutazione dei rischi" con cadenza almeno annuale. Le procedure devono essere coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla CONSOB.

L'autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali deve essere documentata e i relativi atti sono prontamente messi a disposizione della CONSOB su richiesta della stessa. Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti a base del processo di autovalutazione vengono conservati dalle società di revisione e dai revisori legali per cinque anni e sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza che ne facciano richiesta.

***Revisori Legali e Società di Revisione con incarichi
di revisione su Enti di interesse pubblico
o su Enti sottoposti a regime intermedio
(Art. 3, c. 4, lett. d) D.lgs. 231/2007)***

Revisori sottoposti a **vigilanza e controllo della CONSOB**, che irroga anche le sanzioni nel caso accerti, nei loro confronti, responsabilità per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni in materia antiriciclaggio, di procedure e controlli interni e di disposizioni attuative adottate dalla stessa CONSOB.

Previa intesa con la CONSOB, il *Nucleo speciale di Polizia valutaria della GdF* può eseguire controlli su tali revisori, al pari degli altri professionisti.

Organi di controllo nel Terzo settore

- ***Soggetti rientranti nel Registro Unico del Terzo Settore:***
Assolvimento in via individuale degli obblighi di adeguata verifica e conservazione da parte dei singoli componenti degli organi di controllo interno.
Nel caso in cui vi sia un revisore esterno, solo questi assoggettato all'obbligo di adeguata verifica, mentre i membri dell'organo di controllo interno potranno considerare la prestazione a “*rischio inerente non significativo*”.
- ***Soggetti non rientranti – per obbligo o per scelta – del Registro Unico del Terzo Settore:***
L'adeguata verifica dovrà essere svolta da coloro ai quali, per previsione di legge o statutaria, verrà delegato il controllo contabile o la revisione legale.

Organi di controllo negli Enti Locali

I revisori degli Enti Locali devono assolvere individualmente gli obblighi di adeguata verifica dell'Ente.

In linea generale:

Adeguata verifica Semplificata (Regola Tecnica n. 2.4)

Assolta mediante rilascio, da parte del legale rappresentante o di un suo delegato, della Dichiarazione del Cliente.

Eccezione:

In caso di rilevazione di un livello di Rischio “non basso” da parte del soggetto obbligato che, in tal caso, dovrà espletare l'obbligo di adeguata verifica ordinaria.

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Elisa Pettirossi

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia

Responsabile Commissioni Studio UGDCEC Terni

*Mail: **elisapettirossi@gmail.com***

Perugia, 04.12.2019